



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

(Art.28 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 – Art.51 L.R. 13 giugno 2014, n.10)

**Versione definitiva
(19-12-2017)**

Approvato con Delibera C.C. N°64 del 19/12/2017

Art. 1 - Validità del regolamento	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Esercizio dell’attività - Rappresentanza	4
TITOLO II – MERCATI	5
Art. 4 – Mercato settimanale di Bastardo	5
Art. 5 – Mercati straordinari e mercati su area privata.....	6
Art. 6 – Miglioria, scambio consensuale e ricompattamento di posteggi.....	6
Art. 7 – Scadenza delle concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato	7
Art. 8 – Assegnazione dei posteggi alla prima scadenza.....	7
Art. 9 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o disponibili	8
Art. 10 – Procedura di assegnazione dei posteggi	9
TITOLO III – FIERE	9
Art. 11 – Tipologia delle fiere.....	9
Art. 12 – Fiera di San Francesco.....	10
Art. 13 – Assegnazione dei posteggi nella fiera	10
TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI	12
Art. 14 – Posteggi fuori mercato	12
Art. 15 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari	12
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AL COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO	13
Art. 16 – Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere e nei mercati.....	13
Art. 17 – Registrazione delle presenze.....	14
Art. 18 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore.....	14
Art. 19 – Sperimentazione.....	15
Art. 20 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio.....	15
Art. 21 – Uso del posteggio.....	15
Art. 22 – Prodotti alimentari	16
Art. 23 – Uso di veicoli e circolazione	17
Art. 24 – Obblighi di esposizione	17
TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	18
Art. 25 – Permanenza nel medesimo luogo	18
Art. 26 – Zone vietate	18
Art. 27 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione	18
Art. 28 - Vigilanza e sanzioni.....	19
Art. 29 - Verifica dei pagamenti	19
Art. 30 – Elenchi, planimetrie, graduatorie.....	20
Art. 31 – Regolarità contributiva	20
Art. 32 – Disposizioni finali e transitorie.....	20
Art. 33 – Rinvio	21

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento in applicazione dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'art.51 della L.R. 13 giugno 2014, n.10, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Giano dell'Umbria. In conformità a quanto disposto dall'art.34, comma 2 della L.R. 10/2014 e confermato dalla risoluzione ministeriale 07.09.2016 n.282683, le disposizioni del presente regolamento si applicano, ove compatibili con le norme di cui al D.Lgs. 228/2001, anche agli imprenditori agricoli, per la cui anzianità d'impresa si fa riferimento all'iscrizione al Registro Imprese con la qualifica di imprenditore agricolo.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
3. Non costituiscono delega di competenza né modifica o aggiornamento del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali modifiche per le quali il regolamento stesso attribuisce espressamente alla Giunta comunale o ai Responsabili dei servizi il potere di modifica o integrazione.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali o regionali che ne costituiscono il fondamento, il regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali. Le nuove disposizioni sono da intendersi immediatamente recepite nel regolamento, anche prima di eventuali sue modifiche di adeguamento
5. I Responsabili di settore possono emanare disposizioni integrative o attuative delle norme del presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni di cui al Titolo III della L.R. 13 giugno 2014, n.10 "Testo Unico in materia di commercio" (fiere, mostre e esposizioni).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) *decreto*, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - b) *Intesa*, l'intesa del 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata in materia di commercio sulle aree pubbliche, attuativa del disposto dell'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, recepita dalla Regione dell'Umbria con d.g.r. 04.03.2013, n. 172;
 - c) *Testo Unico*, la legge regionale dell'Umbria 13 giugno 2014, n. 10, "Testo unico in materia di commercio";
 - d) *commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato ordinario, mercato specializzato, mercato stagionale, mercato dell'usato, mercatino degli hobbisti, mercato riservato agli imprenditori agricoli, posteggio, posteggio isolato o fuori mercato, fiera, fiera specializzata, fiera promozionale, mercato o fiera del commercio equo e solidale,*

posteggio, posteggio fuori mercato, le corrispondenti definizioni fornite dall'articolo 35 del Testo Unico;

- e) *operatore*, il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche
- f) *soggetti disagiati*, i soggetti di cui alla l. 5.02.1992, n. 104;
- g) *imprenditore agricolo*, il soggetto di cui al d.lgs 18.5.2001, n. 228;
- h) *s.c.i.a.* la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'articolo 19 della l. 241/1990;
- i) *autorizzazione*, l'atto che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
- j) *concessione*, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione, ove necessaria;
- k) *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- l) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
- m) *concessioni temporanee*, le concessioni di posteggio rilasciate in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone o nelle fiere organizzate ai sensi del punto 3 dell'Intesa;
- n) *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

Art. 3 – Esercizio dell'attività - Rappresentanza

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) del Testo Unico;
 - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni di cui al d.lgs. 228/2001;
 - c) i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) del Testo Unico;
 - d) gli hobbisti e gli altri eventuali soggetti, qualora previsti e nei limiti espressamente stabiliti dal presente regolamento;
 - e) i soggetti abilitati nelle altre regioni e nazioni della comunità europea, ai sensi dell'articolo 38 comma 5 del Testo Unico.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, del Testo Unico, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio con uso di posteggio o abilitato all'esercizio in forma itinerante può essere rappresentato da altro soggetto, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione;
 - b) abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica;
 - c) abbia con sé, durante le attività di vendita, l'originale dell'autorizzazione o della s.c.i.a.
3. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S.
4. Non sono richiesti requisiti professionali in capo al rappresentante, purché sia occasionale cioè sostituisca il titolare per non più di tre volte consecutive.

5. La Polizia Locale controlla l'identità dei rappresentanti e la presenza dei requisiti.

TITOLO II – MERCATI

Art. 4 – Mercato settimanale di Bastardo

1. E' confermato il mercato settimanale che si svolge ogni mercoledì nella frazione di Bastardo in Piazza del Mercato e Via Luigi Sturzo.
2. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta lo stesso ha ugualmente luogo, salvo che con ordinanza del Sindaco sia disposto altrimenti. In presenza di altri eventi rilevanti o motivi di pubblico interesse la modifica della data di svolgimento del mercato o la sua eventuale soppressione è disposta con ordinanza del Sindaco.
3. Nel mercato sono previsti n. 70 posteggi, articolati nei seguenti comparti:

Comparti	Numerazione in planimetria	Numero posteggi
a) COMPARTO PRODOTTI ALIMENTARI		
Posteggi di dimensione ordinaria	3-4-15-18-23-45-57	6
Posteggi di dimensione ridotta	1-2-13-14-22-61	6
b) COMPARTO ANIMALI VIVI		
Animali vivi e prodotti per cure e allevamento	68-69-72	3
c) COMPARTO MACCHINE AGRICOLE		
Macchine ed attrezzature agricole	70-71	2
d) COMPARTO ALTRI PRODOTTI NON ALIMENTARI		
Operatori altri prodotti non alimentari	5-6-7-8-9-10-16-17-24-25-27-28-29-30-31-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-58-59-60-65-66-67	45
e) COMPARTO PRODUTTORI AGRICOLI		
Imprenditori agricoli	11-12-19-20-21- 64	6
f) COMPARTO ALTRI		
Riservati a soggetti svantaggiati	62	1
Equo solidale	63	1
TOTALE		70

4. L'orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 7:00 alle ore 14:00. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito a partire dalle ore 6.00 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8:00. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito entro le ore 15.00.
5. Il vincolo merceologico previsto per i vari posteggi del mercato è disposto ai sensi dell'art.28, comma 15, del D.Lgs. 114/1998 e dell'art.36, comma 2, del Testo Unico e si trasferisce all'avente causa in caso di subingresso.

6. La Giunta Comunale è espressamente autorizzata, ai sensi dell'art.1, comma 3, a disporre la modifica temporanea degli orari del mercato in relazione ad esigenze che si manifestassero nel corso di applicazione del regolamento nonché ad inserire nel mercato la vendita di ulteriori prodotti non presenti o comunque tipici o qualificanti, con vincolo merceologico ai sensi dell'art.36 comma 2 del Testo Unico, mediante:
 - a) l'ampliamento del mercato fino ad ulteriori 3 posteggi;
 - b) l'apposizione di un vincolo merceologico a posteggi rinunciati, decaduti, revocati o non ancora assegnati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Eventuali spazi a ridosso del mercato per Enti Pubblici, Onlus, Associazioni di Volontariato e simili, sono eccezionalmente assegnati dalla Polizia Locale su richiesta degli interessati, nel rispetto delle norme di sicurezza e di traffico.

Art. 5 – Mercati straordinari e mercati su area privata

1. Lo svolgimento di mercati straordinari nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad altri eventi particolari, di cui all'art.35, comma 1, lettera h) del Testo Unico è deliberato dalla Giunta Comunale, di sua iniziativa o su istanza degli operatori. La deliberazione di Giunta indica le modalità di svolgimento, date, orari, luogo di svolgimento e quant'altro necessario al corretto svolgimento della manifestazione straordinaria.
2. Qualora il mercato straordinario consista in una nuova edizione del mercato ordinario, le assenze al mercato straordinario degli operatori assegnatari di posteggio non vengono conteggiate; sono, invece, conteggiate le presenze degli spuntisti.
3. Non è ammessa l'organizzazione di mercati su area privata se non attraverso il procedimento di messa a disposizione dell'area stessa di cui all'articolo 56.

Art. 6 – Miglioria, scambio consensuale e ricompattamento di posteggi

1. Nel caso in cui nel mercato siano presenti all'entrata in vigore del presente regolamento o si rendano successivamente disponibili uno o più posteggi per motivi diversi dall'ampliamento del mercato, il Responsabile del servizio emana apposito Bando nel quale invita gli operatori assegnatari di posteggio ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, nel rispetto degli eventuali vincoli merceologici, seguendo l'ordine di graduatoria per anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche e, a parità di questa, il numero di presenze, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore precedente. Tale meccanismo è reso noto nel Bando stesso.
2. Le operazioni di miglioria di cui al comma 1, avviene tra i soli operatori del medesimo comparto come indicati all'art.4, comma 3. I soggetti svantaggiati partecipano alla miglioria secondo il settore degli articoli trattati.
3. Esaurita la procedura di miglioria si dà corso alle assegnazioni, mediante bando ai sensi dell'art.40 del Testo Unico, del posteggio o dei posteggi rimasti disponibili.
4. Nel caso in cui il Responsabile del servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio, all'operatore è assegnato un nuovo posteggio libero, senza dar corso alla procedura di miglioria di cui al comma 1.

5. La comunicazione di scambio consensuale del posteggio già assegnato tra operatori del medesimo mercato, di cui all'art.39 comma 3 del Testo Unico, è ammessa solo per posteggi del medesimo comparto, ed è sottoscritta da entrambi gli operatori ed inoltrata con anticipo di almeno 10 giorni. Il comune provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni nei trenta giorni successivi, salvo nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni relative ai vincoli di comparto o vi siano altri motivi ostativi di pubblico interesse, nel qual caso emette motivato divieto di scambio del posteggio e ritorno ai rispettivi posteggi originari.
6. Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato si configuri in modo non omogeneo e continuo la Polizia Locale, può disporre a titolo temporaneo di ricompattare il mercato disponendo l'accorpamento dei posteggi in un unico complesso, dando le necessarie disposizioni, fermo il divieto di fondere posteggi fra di loro.
7. Non è ammessa miglioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di mercato.

Art. 7 – Scadenza delle concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato

1. In conformità a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012, richiamata dal Testo Unico, e dal D.L. 29.12.2016 n. 244, "Proroga e definizione di termini":
 - a) le concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato in essere alla data del 30.12.2016 hanno scadenza il 31.12.2018.
 - b) le concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato per le quali, alla data del 30.12.2016, è già stata disposta scadenza in date successive, conservano detta scadenza.
2. L'eventuale modifica normativa delle date di scadenza delle concessioni indicate al comma 1, è da considerare immediatamente recepita nel presente regolamento senza necessità di procedimento di adeguamento del medesimo ad opera del Consiglio comunale.

Art. 8 – Assegnazione dei posteggi alla prima scadenza

1. L'assegnazione dei posteggi venuti a scadenza nei mercati e fuori mercato alle date indicate all'art.7 è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità, fermi restando eventuali vincoli merceologici:
 - a) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al momento della partecipazione al bando. L'anzianità complessiva così determinata è valutata in misura pari a 0.01 punti per giorno di anzianità, fino ad un massimo di 60 punti.
 - b) anzianità per pregressa presenza:
 - b1) punti 40 a favore dell'impresa titolare della concessione scaduta in uno specifico posteggio che partecipa alla selezione per la riassegnazione del medesimo; in tale ipotesi, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla

precedente lettera a), l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese è cumulata con quella del titolare al quale detta impresa è eventualmente subentrata nella titolarità del posteggio alla cui assegnazione concorre;

b2) nei posteggi alla cui assegnazione non concorre il precedente titolare: 0.4 punti per ogni presenza effettiva nel mercato a favore dell'impresa che vi ha partecipato per assegnazione temporanea (spunta), negli ultimi due anni precedenti la selezione, fino ad un massimo di 30 punti, in relazione a quanto chiarito dalla Risoluzione Ministeriale n. 224850 del 05/11/2015.

2. A parità di punteggio complessivo conseguito ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 l'assegnazione del posteggio avviene sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, come valore assoluto e, in caso di ulteriore parità, per sorteggio.
3. Il criterio previsto al comma 1 lettera b) si applica solo per il periodo di prima applicazione stabilito fino al 31.12.2024.
4. Tutte le nuove concessioni hanno validità di **dieci** anni dal rilascio.
5. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere del Comune di non riassegnare concessioni qualora ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse, considerati prevalenti.

Art. 9 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o disponibili

1. Fuori dei casi dell'art.8, qualora vi siano nel mercato o fuori mercato posteggi liberi all'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero si rendano disponibili dei posteggi per rinuncia, revoca o decadenza ovvero ancora nel caso di istituzione di nuovi posteggi nei mercati o fuori mercato, la loro assegnazione avviene, fermi restando eventuali riserve o vincoli merceologici relativi al posteggio, sulla base, del maggior punteggio così calcolato:
 - a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, con punteggio calcolato a norma dell'art.8, comma 1, lettera a);
 - b) limitatamente ai mercati, punti 0.4 per ogni presenza effettiva a favore dell'impresa che vi ha effettivamente partecipato per assegnazione temporanea (spunta), negli ultimi due anni precedenti la selezione, fino ad un massimo di 30 punti, in relazione a quanto chiarito dalla Risoluzione Ministeriale n. 224850 del 05/11/2015.
2. A parità di punteggio complessivo conseguito ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 l'assegnazione del posteggio avviene sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, come valore assoluto e, in caso di ulteriore parità, per sorteggio.
3. Decorso il periodo di prima applicazione e cioè dal 01.01.2025, non trova più applicazione il criterio di cui al comma 1, lettera b).
4. Le nuove concessioni hanno validità di dieci anni dal rilascio.

Art. 10 – Procedura di assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi dell'art.40, comma 1, del Testo Unico, l'assegnazione dei posteggi nei mercati o fuori mercato è effettuata, con riferimento a ciascuno posteggio e distintamente per ciascuna delle merceologie eventualmente previste, sulla base di bandi inviati al Bollettino Ufficiale telematico della Regione (BUR) entro il primo lunedì di ciascun mese.
2. Qualora per un determinato mercato o posteggio fuori mercato non vi siano state domande di assegnazione di posteggi liberi per tre volte consecutive, l'emanazione mensile del bando, relativamente ad esso, è sospesa e ne viene mantenuta notizia sul sito istituzionale del comune. La pubblicazione del bando riprende se si modifica lo stato dei posteggi o qualsiasi soggetto interessato ne faccia richiesta. La Giunta è espressamente autorizzata, ai sensi dell'art.1 comma 3, a sopprimere o a destinare ad altre merceologie i posteggi che per tre volte consecutivi non sono stati richiesti.
3. Le domande sono inoltrate esclusivamente con P.E.C. a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del bando ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo. In caso di domande carenti di elementi non essenziali gli uffici comunali ne richiedono l'integrazione che deve tassativamente pervenire nel termine di dieci giorni dalla richiesta. Le domande carenti di elementi indicati nel bando come essenziali sono respinte. Non sono ammesse domande cumulative per più mercati.
4. In conformità a quanto previsto dall'Intesa e riprodotto dall'art.40, comma 3, del Testo Unico un medesimo soggetto non può essere titolare o possessore di più di due, o tre se il mercato supera i 100 posteggi, concessioni di posteggio nel mercato o nella fiera nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.
5. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del settore procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.
6. Entro i successivi trenta giorni sono disposti il rilascio dell'autorizzazione e l'assegnazione del posteggio e, ove necessario, la scelta del medesimo.
7. L'assegnazione dei posteggi per gli imprenditori agricoli, i soggetti disagiati e le associazioni di commercio equo e solidale di cui all'art.40, comma 10, del Testo Unico può avvenire anche con bandi pubblicati sul sito istituzionale del comune.
8. Le procedure di assegnazione dei posteggi di cui all'art.8, trattandosi di evento straordinario, sono definite nel relativo bando, approvato con determina dirigenziale, anche in eventuale deroga a quanto stabilito nel presente articolo.

TITOLO III – FIERE

Art. 11 – Tipologia delle fiere

1. Tenuto conto dell'esigenza di mantenere la netta differenziazione delle fiere dai mercati, conservando ad esse le tradizionali caratteristiche di evento straordinario che conferiscono loro particolare attrattività, con ricambio degli operatori, variabilità di date

e luoghi di svolgimento, dell'ampiezza e dell'assortimento merceologico, per la durata di validità del presente regolamento, non sono previste fiere con concessioni pluriennali di posteggio che il Testo Unico dà facoltà di istituire.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, tutte le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono classificate e organizzate come fiere promozionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera q) del Testo Unico e le concessioni di posteggio in esse rilasciate hanno durata pari a quella della manifestazione, in conformità a quanto previsto all'art.40, comma 2 bis, del Testo Unico ed al punto 3 dall'Intesa 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata.

Art. 12 – Fiera di San Francesco

1. E' confermato lo svolgimento della fiera di San Francesco l'ultima domenica di settembre nella parte più centrale della frazione di Bastardo nei tratti che interessano Via Roma, P.zza Matteotti, L.go A. De Gasperi, Via del Mercato e Via I° Maggio, con la presenza di 69 posteggi, senza distinzione di merceologie o settori merceologici, salvo che la Giunta Comunale, con propria determinazione anche modificabile di anno in anno, ponga il vincolo merceologico ad uno o più posteggi ai sensi degli articoli 28, comma 15, del decreto e 36, comma 2, della L.R. 10/2014 (T.U. in materia di Commercio).
2. Al fine di garantire la continuità delle file dei banchi, nel caso in cui redatta la graduatoria finale di cui al successivo art.13 risultino ancora disponibili dei posteggi, il Responsabile del Settore in sede di assegnazione dei posteggi, ovvero la Polizia Locale al termine delle operazioni di spunta, possono inserire nella fiera, su domanda anche fatta al momento:
 - a) fino a cinque hobbisti ai sensi dell'art.44, comma 1, ultima parte del Testo Unico cui non si applicano le disposizioni sul tesserino;
 - b) fino a cinque organizzazioni di volontariato, ONLUS, enti ed istituzioni pubbliche, artigiani e commercianti in sede fissa per la sola esposizione dei loro prodotti;
 - c) fino a cinque soggetti che svolgono la vendita di opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo.
3. L'orario di vendita nella fiera, in relazione al quale è corrisposto il canone di occupazione del suolo pubblico, è fissato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito a partire dalle ore 6.00 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8.15. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito entro le ore 21.00.

Art. 13 – Assegnazione dei posteggi nella fiera

1. Per la partecipazione a ciascuna singola edizione annuale della fiera necessita inoltre di domanda che deve pervenire al Comune, esclusivamente tramite PEC, non prima del 1° gennaio dell'anno in cui si svolge e non oltre quindici giorni antecedenti ciascuna fiera. Il rischio di eventuali disguidi sulla trasmissione della posta elettronica è ad esclusivo carico del richiedente.

2. Le domande pervenute prima del termine iniziale di inoltro sono dichiarate irricevibili. Le domande pervenute oltre il termine finale di inoltro (quindicesimo giorno precedente la fiera) non danno alcun diritto o priorità ai fini dell'assegnazione dei posteggi e coloro che le hanno inoltrate possono partecipare all'assegnazione temporanea il giorno di fiera (spunta) senza alcuna priorità rispetto agli altri "spuntisti".
3. La domanda di partecipazione è inoltrata esclusivamente tramite PEC e deve contenere:
 - a) generalità, codice fiscale e partita IVA, se ditta individuale;
 - b) ragione sociale e partita IVA, se impresa;
 - c) estremi dell'autorizzazione o titolo di commercio su aree pubbliche con la quale si intende partecipare;
 - d) estremi dell'iscrizione al Registro Imprese;
 - e) settore merceologico esercitato, con indicazione specifica della categoria merceologica da porre in vendita per i posteggi merceologicamente vincolati ai sensi dell'art.36, comma 2, del Testo Unico;
 - f) recapito per comunicazioni, compreso numero telefonico e PEC;
4. Le domande incomplete debbono essere corrette ed integrate nei termini a tal fine assegnati dal Comune, pena il rigetto.
5. Le domande di partecipazione alla fiera sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, riferita al giorno di svolgimento della fiera compreso, valutata fino ad un massimo di 60 punti, con le modalità indicate all'art.8, comma 1;
 - b) pregressa partecipazione dell'impresa alla fiera: punti 40 legati all'azienda con la quale si è partecipato di cui segue le sorti;
 - c) in caso di pari punteggio ai sensi delle lettere a) e b), si considera maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, come valore assoluto;
 - d) sorteggio, nell'ipotesi di ulteriore parità di punteggio ai sensi della lettera c).
6. I 40 punti di cui al comma 5, lettera b):
 - a) sono attribuiti alle imprese che, nelle ultime cinque edizioni annuali della fiera precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, hanno totalizzato il maggior numero di presenze effettive in essa e, a parità di presenze, vantano maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, intesa come valore assoluto;
 - b) sono attribuiti alle imprese che vantano almeno una presenza per un totale non superiore a 69 imprese; dalla posizione 70° in poi non viene assegnato alcun punteggio in riferimento al comma 5, lettera b);
 - c) sono assegnati all'impresa per essere fatti valere nella prima edizione della fiera successiva all'entrata in vigore del presente regolamento e per ulteriori undici anni.
7. Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate all'albo comunale e nel sito istituzionale per la durata di dieci giorni.
8. Ai fini della scelta del posteggio è indetta riunione tra gli operatori inseriti in graduatoria. Nella riunione i presenti, o terzi in possesso di apposita delega per iscritto con annessa fotocopia di valido documento di identità del soggetto delegante, per ordine di graduatoria, scelgono il posteggio dove collocarsi. All'operatore che non si presenta viene assegnato d'ufficio uno dei posteggi rimasti liberi al momento in cui

avrebbe dovuto operare la scelta, secondo l'ordine della graduatoria. In ogni caso l'assegnazione del posteggio (anche d'ufficio) è subordinata al previo pagamento della tassa di concessione/partecipazione.

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI

Art. 14 – Posteggi fuori mercato

1. Sono previsti i seguenti posteggi fuori mercato:
 - a) n. 1 posteggio decennale presso ciascun cimitero del comune, utilizzabile liberamente nell'arco della settimana o per periodi inferiori richiesti dagli interessati, esclusivamente per la vendita di fiori, piante, lumini, complementi funebri e simili;
 - b) n. 1 posteggio lungo Alcide De Gasperi, nel giorno di mercoledì, riservato alla vendita di porchetta;
2. In relazione alle caratteristiche ed alla posizione isolata dei posteggi fuori mercato, non è prevista rilevazione della presenza degli operatori titolari che si presume fino a prova contraria.
3. Nei posteggi fuori mercato non sono previste operazioni di spunta, ma gli stessi, se non utilizzati dai relativi titolari né dotati di box ed altre strutture fisse, possono essere occupati temporaneamente a partire dalle ore 10.00 da altri operatori della medesima merceologia, fermo l'obbligo di corresponsione della tassa di occupazione del suolo pubblico.
4. I posteggi fuori mercati sono utilizzabili senza vincoli di orario ed al termine delle attività di vendita debbono essere lasciati puliti e liberi da ogni residuo dell'attività.
5. Per motivi di viabilità ed interesse pubblico la collocazione dei posteggi fuori mercato è suscettibile di modificazioni temporanee su disposizione della Polizia Municipale.
6. La Giunta è espressamente autorizzata, ai sensi dell'art.1 comma 3, a prevedere a titolo sperimentale e con concessioni temporanee ulteriori posteggi fuori mercato, determinandone le caratteristiche anche merceologiche per la durata massima di un anno, decorso il quale riferisce al Consiglio che decide se inserirli nelle previsioni di cui al presente articolo, attribuendo priorità a chi ha partecipato alla fase sperimentale della quale, a tal fine, è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. In relazione a quanto previsto all'art.40, comma 1, del Testo Unico alle concessioni di posteggio fuori mercato, ove non disposto diversamente, si applica la medesima disciplina delle concessioni di posteggio nei mercati.

Art. 15 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari

1. In occasione di eventi e/o riunioni straordinarie di persone il Responsabile del Servizio Tributi, previa apposita istanza inoltrata non prima del trentesimo né oltre il quinto giorno prima, può rilasciare concessioni temporanee di posteggio, previo parere positivo dei settori tecnici interessate e della Polizia Locale, nonché dell'Ufficio Commercio anche circa eventuali vincoli merceologici da disporre.

2. Le autorizzazioni temporanee sono valide solo per i giorni e orari specificati, per i soli posteggi individuati.
3. Nell'ipotesi di domande concorrenti relative alla medesima localizzazione si tiene conto della priorità temporale della richiesta tra gli operatori che trattano la merceologia individuata per il posteggio.
4. Sono fatte salve le disposizioni per la partecipazione a feste e sagre popolari previste dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali.
5. La Giunta comunale, ai sensi dell'art.1 comma 3, può stabilire apposita regolamentazione per l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AL COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO

Art. 16 – Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere e nei mercati

1. L'assegnazione temporanea nei mercati e nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati o spunta, compresa quella dei produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera e sempre che il posteggio stesso non sia occupato da chioschi, box, strutture attrezzature ed arredi stabili, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) vendita dei prodotti specificamente previsti per il posteggio;
 - b) vendita di prodotti appartenenti al medesimo settore, alimentare o non alimentare, previsto per il posteggio da assegnare;
 - c) maggiore numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, intese sia come partecipazione effettiva alla manifestazione (*presenza effettiva*), sia come sola presentazione ad essa per operare senza esservi riusciti (*presenza formale*);
 - d) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al solo soggetto titolare. Qualora l'interessato non fornisca elementi per risalire all'anzianità di iscrizione al Registro imprese, si fa riferimento alla data di rilascio del titolo di esercizio dell'attività.
 - e) sorteggio.
2. I criteri di cui al comma 2 sono posti in ordine decrescente nel senso che tra operatori in posizione di parità in base ad un dato criterio la scelta dell'operatore cui assegnare il posteggio vacante avviene sulla base del criterio successivo.
3. L'operatore titolare di posteggio che arriva al mercato o alla fiera dopo l'inizio delle operazioni di spunta può partecipare ai medesimi solo se, ultimate le relative operazioni, residuano posteggi disponibili e comunque non oltre 1 ora dopo il termine delle operazioni.
4. In ogni caso la vendita di animali vivi può essere effettuata esclusivamente nei posteggi per essi destinati.
5. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati (spunta) avviene a cura della Polizia locale.

Art. 17 – Registrazione delle presenze

1. Sono considerati presenti al mercato gli operatori che si sono presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto operare. E' considerato assente l'operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio idoneo offerto in assegnazione temporanea (spunta) o che abbandona il mercato oltre un'ora prima del suo termine.
2. Gli organi di Polizia Municipale, su istanza degli operatori, in presenza di comprovati e validi motivi, può consentire ad uno o più operatori assegnatari di posteggio, anche in via permanente e fino a revoca del permesso, l'ingresso posticipato nei mercati purché il posteggio non sia stato nel frattempo assegnato, o l'abbandono anticipato dei mercati o delle fiere.
3. Sono considerate assenze giustificate, quelle effettuate per malattia, gravidanza, lutto familiare o altri gravi motivi adeguatamente documentati alla condizione che l'evento giustificativo dell'assenza sia comunicato al Comune, con P.E.C. da parte di chi non è tenuto al suo possesso, entro e non oltre 15 giorni dal suo inizio. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.
4. Nel caso di neve, gelo, calamità ed altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dal mercato di oltre il 50% degli operatori, agli assenti non viene conteggiata alcuna presenza ai fini dell'anzianità, ma l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per mancata utilizzazione.
5. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o s.c.i.a, del numero e data di rilascio o inoltro della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
6. Le rilevazioni delle presenze è effettuata dagli Organi di Polizia Locale; la tenuta delle graduatorie è operata dagli uffici comunali del commercio sulle aree pubbliche.

Art. 18 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

1. Qualora si verificano eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità, urgenza o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del servizio, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario o quant'altro necessario a far fronte all'emergenza.
2. In caso di spostamento temporaneo del mercato l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione pluriennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato, con facoltà del Responsabile del servizio di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria. I posteggi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria, redatta per numero di presenze e, a parità di queste, anzianità di iscrizione al registro imprese per il commercio su aree pubbliche cumulata con quella dell'eventuale dante causa e, in caso di ulteriore parità, sorteggio.

3. Al trasferimento del mercato, alla modifica della dislocazione dei posteggi, alla diminuzione o all'aumento del numero dei posteggi e allo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del Testo Unico.

Art. 19 – Sperimentazione

1. La Giunta comunale è espressamente autorizzata ad istituire a titolo sperimentale mercati e fiere o fiere promozionali o disporre lo spostamento temporaneo a titolo sperimentale. La sperimentazione non implica modifica del presente regolamento, ai sensi dell'art.1, comma 3. Decorso un periodo massimo di un anno dall'inizio della sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio degli esiti della medesima, al fine delle scelte di propria competenza.
2. La partecipazione alla sperimentazione avviene con concessioni temporanee e, salvo sia diversamente stabilito dalla Giunta che la dispone, costituisce il primo titolo di priorità per chi vi ha partecipato nell'ipotesi di eventuale istituzione definitiva della manifestazione; a tal fine dell'avvio della sperimentazione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 20 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio

1. Le concessioni vengono revocate e le relative autorizzazioni sono dichiarate decadute nelle ipotesi di cui all'art.29, comma 1 del presente regolamento, agli art.46, comma 3 e 47 comma 1 del Testo Unico e in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
2. La decadenza comporta l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore nel periodo di assegnazione del posteggio.
3. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, nel caso di subingresso nell'attività le assenze del dante causa non si trasferiscono all'acquirente o affittuario di azienda.

Art. 21 – Uso del posteggio

1. Il concessionario del posteggio o rappresentante di cui all'art.3 deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.
2. E' tassativamente vietato, senza espresso consenso degli Organi di vigilanza, lo scambio di posteggi tra operatori e l'occupazione di posteggi e di qualunque altro spazio non assegnato.
3. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Locale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato.
4. E' fatto obbligo di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.

5. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di almeno due metri.
6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
7. L'operatore deve mantenersi interamente, comprese le merci da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
8. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.
9. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario. In particolare, i venditori di animali vivi debbono collocare sotto le gabbie un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, da rimuovere e smaltire a cura dell'operatore al termine del mercato e l'area occupata, oltre ad essere pulita va disinfettata al termine del suo utilizzo;
10. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
11. E' vietato, nelle fiere e mercati chiedere l'elemosina in qualsiasi modo e fare dimostrazioni e proposte commerciali.
12. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.

Art. 22 – Prodotti alimentari

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di tali prodotti.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.

4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.
5. Ai sensi dell'articolo 43, del Testo Unico, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle relative disposizioni igienico-sanitarie, consente:
 - a) il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
 - b) la somministrazione dei medesimi, mediante uso di attrezzature (tavoli e sedie ecc.) all'interno degli spazi concessi, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti per essa prescritti e ciò risulti dal titolo abilitativo (autorizzazione o scia) e siano rispettate tutte le disposizioni in materia di somministrazione.
6. Agli operatori che trattano entrambi i settori merceologici (alimentare e non alimentare) si applicano le norme del presente regolamento previste per i prodotti alimentari.

Art. 23 – Uso di veicoli e circolazione

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Locale.
2. E' vietato introdurre nei posteggi o comunque nell'area del mercato automezzi degli operatori che non siano destinati all'esercizio dell'impresa.
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Qualora gli Organi di Polizia Locale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
5. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto, scooter, skateboard o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi del Comune o speciali per soggetti portatori di handicap e dei mezzi eventualmente necessari nel caso di improvvisa insorgenza di pericolo pubblico o pubblica necessità.

Art. 24 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.

4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico immagini pornografiche, razziste o gravemente offensive.

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 25 – Permanenza nel medesimo luogo

1. Il commercio in forma itinerante presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore e, in conformità a quanto previsto dall'art.42 comma 5 del Testo Unico, deve essere esercitato con soste nel medesimo punto di durata non superiore a due ore, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata nel rispetto, in ogni caso, della normativa del Codice della Strada.
2. Per medesimo punto si intende una ubicazione ad una distanza non superiore a 100 (cento) metri dall'ubicazione già occupata nella medesima giornata. La distanza è misurata sul percorso pedonale più breve.

Art. 26 – Zone vietate

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico nonché igienico - sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi e di sicurezza in relazione alla ridotta possibilità di controllo della Polizia Locale impegnata nelle manifestazioni, si dispone il divieto di esercitare il commercio in forma itinerante:
 - a) ad una distanza inferiore di metri lineari 200 (duecento), misurati sul percorso pedonale più breve, dal luogo dove si stia svolgendo una fiera o un mercato (durante lo svolgimento);
 - b) all'interno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni classificati come insediamenti urbani di cui all'art.92 del R.R. 18.02.2015, n. 2.
 - c) nelle vie, piazze e aree sterrati, nel caso di vendita di prodotti del settore merceologico alimentare;
 - d) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo.
2. In presenza di particolari motivi ed esigenze di carattere generale la Polizia Locale può disporre il divieto temporaneo di esercizio del commercio in forma itinerante in ulteriori ipotesi o aree rispetto a quelle indicate al comma 1.

Art. 27 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione

1. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 70, comma 2, del d.lgs. 59/2010 il cambio di residenza dell'operatore itinerante è influente sul titolo abilitativo del Comune e non richiede adempimenti da parte di questo.
2. Ai sensi dell'art.42 comma 6 del Testo Unico, il subingresso nell'attività di commercio in forma itinerante è soggetto a comunicazione al comune cui è stata indirizzata segnalazione certificata di inizio attività per il suo svolgimento.
3. Al fine di garantire la regolare tenuta di registri ed archivi comunali, la cessazione dell'attività di commercio in forma itinerante, qualora esercitata con segnalazione

certificata di inizio attività inoltrata al Comune di Giano dell'Umbria, è soggetta a comunicazione al medesimo entro un anno dalla cessazione stessa.

4. I vincoli merceologici, previsti nel presente regolamento per alcuni posteggi, sono stabiliti ai sensi dell'art.28, comma 15, del D.Lgs. 114/1998 e dell'art.36, comma 2, del Testo Unico e si trasferiscono all'eventuale subentrante nell'attività, indipendentemente dall'estensione del suo titolo di esercizio.
5. Non è richiesta comunicazione di cessazione quando la stessa è conseguente alla cessione dell'attività, a titolo temporaneo o definitivo.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Locale.
2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dagli articoli 29 del d.lgs. 114/1998 e 47 del Testo Unico.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su area pubblica, di cui all'articolo 14 bis della l. 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96.
4. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni richiamate al comma 2 e 3, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.00 ad euro 500,00.
5. E' punito con la sanzione di cui al comma 4 il posizionamento di banchi, merci o attrezzature di poco al di fuori degli spazi assegnati e pertanto di lieve entità e tale da non configurare occupazione abusiva di altro posteggio.

Art. 29 - Verifica dei pagamenti

1. L'ufficio contabile comunale competente verifica periodicamente l'avvenuto regolare pagamento, da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche, delle somme da questi dovute e, in caso di omesso o irregolare pagamento:
 - a) attiva tutte le procedure previste dalle norme vigenti per il recupero delle somme dovute;
 - b) procede a comunicare al SUAPE la condizione di morosità e la presenza dei presupposti del regolamento comunale in materia di occupazione aree pubbliche per la revoca della concessione del suolo;
 - c) il SUAPE attiva, previa comunicazione di avvio, il procedimento per la revoca della concessione di posteggio;
 - d) il SUAPE procede contestualmente, stante il permanere della condizione di morosità e previo avvio del procedimento con il quale viene assegnato un termine per eventuali controdeduzioni, a dichiarare l'avvenuta decadenza dell'autorizzazione amministrativa relativa.

2. In caso di omesso o irregolare pagamento da parte di operatori “spuntisti” la Polizia Locale interdice ad essi l’ingresso nei mercati e fiere per assegnazione temporanea (spunta) fino ad avvenuta regolarizzazione mediante versamento delle somme dovute.
3. Qualora il mercato per qualsiasi causa non abbia avuto luogo in uno o più dei giorni previsti, il canone di occupazione del suolo pubblico a tali giorni relativo è detratto da quello complessivo annuale dovuto dall’operatore.
4. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 507/93 ess.mm.ii. la tassa di occupazione di suolo pubblico va corrisposta anche per gli spazi occupati mediante oggetto di tende o similari e si calcola anche in relazione alla superficie dell’ingombro massimo dell’oggetto proiettato a terra. A tal fine è consentito sporgere, rispetto all’ingombro massimo assegnato a terra ed unicamente dal lato frontale del posteggio, purchè l’oggetto sia contenuto entro 150 cm di sporgenza ed avvenga ad un minimo di cm 180 da terra.

Art. 30 – Elenchi, planimetrie, graduatorie

1. L’indicazione delle superfici, lo stato di occupazione dei posteggi e le relative graduatorie sono conservati dal SUAPE e da esso tenuti aggiornati, anche su segnalazione della Polizia Locale.
2. Elenchi e planimetrie non fanno parte del presente regolamento e sono aggiornate entro centottanta giorni dalla sua approvazione ed entro il medesimo termine da eventuali loro modifiche. Le planimetrie sono aggiornate a cura del SUAPE.
3. Le planimetrie riportano graficamente per ogni mercato e fiera: il dettaglio delle misure, le vie di accesso e di esodo, la posizione e l’ampiezza dei posteggi anche in relazione alle Raccomandazioni del Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco n.3794 del 12-3-2014 anche in relazione alla possibilità di utilizzo di apparecchiature GPL .

Art. 31 – Regolarità contributiva

1. Nei casi previsti dal Testo Unico, l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad accertamento della regolarità contributiva.
2. Il Comune verifica periodicamente la permanenza della regolarità contributiva in capo agli operatori del mercato attivando in sua assenza le procedure previste dalla legge.
3. All’operatore privo di regolarità contributiva non sono rilasciate concessioni di posteggio né pluriennali di posteggio né temporanee (fiere o assegnazione in seguito a spunta).

Art. 32 – Disposizioni finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento in materia di commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 21.04.2009 e successive modificazioni.

2. Qualora gli uffici comunali predispongano, adottino e pubblichino sul sito istituzionale dell'Ente modelli per la gestione del presente regolamento, il loro utilizzo da parte degli operatori è obbligatorio.

Art. 33 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina del d.lgs. 114/1998, del d.lgs. 59/2010, dell'Intesa della Conferenza Unitaria del 5 luglio 2012 ed alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 e loro successive modifiche ed integrazioni.

* * *